



93
17/12/2019 PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Sono presenti i signori:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ▪ ZAMBIANCHI ALBERTO | Presidente |
| ▪ BOSCHETTI GIAMPIERO | Rappr. Settore Cooperative |
| ▪ CORZANI GIANCARLO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ GRAZIOSO GIORGIO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ MORETTI FABRIZIO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ PATRIGNANI AUGUSTO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ RADUANO ANNALISA | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ RINALDIS PATRIZIA | Rappr. Settore Turismo |
| ▪ DI GIGLIO RAFFAELE | Presidente Collegio Revisori |
| ▪ TRAVAGLINI CLAUDIO | Componente Collegio Revisori |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| • MALARA ANACLETO | Rappr. Settore Agricoltura |
| • VICI LUCA | Rappr. Settore Industria |
| • CELESTINO IDA | Componente Collegio Revisori |

Il Presidente ricorda che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

E' un adempimento che fa seguito al precedente piano straordinario di razionalizzazione, previsto dall'art. 24 del medesimo testo unico, adottato dalla nostra Camera di Commercio con delibera n. 105 del 29.09.2017, e al precedente piano ordinario di razionalizzazione adottato dalla nostra Camera di Commercio con delibera n. 101 del 18.12.2018, provvedimenti ai quali ci si richiama.

Più esattamente, l'art. 20 del citato Testo Unico prevede quanto segue:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro [nota: leggi 500.000 euro, come meglio esplicitato più innanzi];*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente



e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

... [omissis ...]".

Il Presidente evidenzia che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile.

Per quanto concerne i contenuti ed i precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione dei precedenti piani straordinario di razionalizzazione (2017) e ordinario di razionalizzazione (2018), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici.

Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente



“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 7, del T. U., *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.*

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (al riguardo si ricorda che la soglia di 500.000 euro è stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico - D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, - il quale ha abbassato la precedente soglia di 1.000.000 euro. Lo stesso decreto correttivo ha disposto, cfr. art. 17, c. 12-quinquies, che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Quindi, nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, occorre applicare la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500mila e ciò per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018);



e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, con l'individuazione di quelle che devono essere alienate, è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli orientamenti della Corte di conti, Sezione di controllo, e degli orientamenti del MEF espressi con le Linee guida del 23 novembre 2018 e con le Linee guida del 21 novembre 2019.

Di tutto ciò e dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nella Relazione allegata A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale e alla quale si rinvia.

Ciò precisato, il Presidente evidenzia che la competente u.o. ha redatto, come avvenuto in passato ed ai fini della migliore valutazione da parte della Giunta, tre diversi documenti, allegati A, B e C alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

Nel primo documento, allegato A, sono contenute, come già detto, le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria (quella odierna) e straordinaria.

Nel secondo documento, allegato B, è contenuta una relazione generale che introduce al vero e proprio piano operativo, l'allegato C. Non solo. Nell'allegato B è contenuta anche, sotto il capitolo 4, rubricato "Le azioni operative conseguenti al piano di revisione ordinario 2018", una breve relazione operativa su quanto compiuto in relazione alle misure di razionalizzazione decise lo scorso anno.

La ricognizione effettuata, le ragioni delle decisioni assunte ed i conseguenti esiti sono esattamente e dettagliatamente illustrati ed esposti nel Piano operativo, Allegato C alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

Conclusivamente, il Presidente evidenzia che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:

- innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;
- in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);
- infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati.

Esaurito il riferimento, il Presidente pone alla valutazione della Giunta i documenti redatti e la invita a volersi esprimere al riguardo.

Dopo ampia ed approfondita discussione,

LA GIUNTA

- Udite le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente



- Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l’art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2008), in particolare l’art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Esaminata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014), in particolare l’art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- Preso atto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal decreto legislativo 219/2016;
- Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 29/09/2017 e relativi atti allegati contenente il Piano di Revisione Straordinaria ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- Richiamata la propria deliberazione n. 101 del 18/12/2018 e relativi atti allegati contenente il Piano di Revisione Ordinaria ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- Ricordata la deliberazione n. 44/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna assunta nella seduta del 27 febbraio 2018;
- Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
- Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;
- Visti ed esaminati di documenti allegati A, B e C e condivisi in toto i contenuti;
- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nell’allegato C alla presente deliberazione;
- Udito e preso atto della posizione assunta dal Collegio dei sindaci revisori della Camera;
- Considerata la particolare posizione di Fiera di Forlì S.p.a. per la quale persistono le condizioni previste dall’art. 20, comma 1, lettera e), del testo unico 175/2016 (partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti). Una condizione che esisteva anche lo scorso anno e per la quale non è parso opportuno, nonostante il disposto normativo, praticare la misura della dismissione giacché andava attentamente considerato il riflesso che il recesso della Camera avrebbe comportato sul piano di ristrutturazione aziendale in

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente



corso. Non va taciuto che vi erano, infatti, elementi che facevano propendere, per il delicato momento storico dell'azienda, che un'azione di recesso unilaterale avrebbe comportato un serio rischio, anche di fallimento, per la società poiché i soci e soprattutto i terzi avrebbero potuto non compiere le azioni che poi hanno compiuto (ad esempio, aumenti di capitale sociale da parte di alcuni soci, acquisto di immobili da parte del Comune di Forlì e acquisto di ramo di azienda da parte di terzi), ciò con evidente azzeramento della propria quota societaria, ed è apparso più tutelante, per il patrimonio camerale, mantenere la partecipazione;

- Considerato che vanno fatte approfondite riflessioni in relazione alla Fiera di Forlì S.p.a., anche in considerazione della circostanza che oggi il piano di ristrutturazione avviato sta dando esiti positivi; prova ne sia che il bilancio di esercizio 2019, a giudicare dal preconsuntivo informalmente conosciuto, si chiuderà con un utile significativo (circa 500.000 euro);
- All'unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare i documenti allegati A, B e C alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenenti rispettivamente *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Linee Guida”*, *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Relazione”* e *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Piano operativo”*;

2) di mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, le partecipazioni detenute nelle società indicate sotto la sezione Mantenimento del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 e rese *“ammissibili”*, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

3) di confermare l'azione di razionalizzazione (fusione per incorporazione), per le motivazioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, per la partecipazione detenuta nelle società Isaers S.p.a. consortile, come esattamente riportato sotto la sezione Azioni di razionalizzazione dell'allegato C alla presente deliberazione;

4) di rinviare ad un futuro provvedimento, da adottarsi entro il 31.12.2019, ogni decisione circa le azioni di razionalizzazione riguardanti la società Fiera di Forlì S.p.a.;

5) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

6) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* del *“Portale Tesoro”* con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;

7) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) al Ministero dello Sviluppo Economico e alla competente Corte dei Conti;

8) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d'urgenza e necessità, la presente deliberazione.

Area Legale/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente